

**VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI CUI
ALLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 12 GIUGNO 2014 PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE**



**A CURA DELLA COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CROTONE**

**REDATTO IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE URBANISTICA
DEL COMUNE DI CROTONE**



Vademecum PDC

Coordinato da
Ing. Isabella SECRETO
Ing. Clara NINO
Ing. Sara BALDUINO

Ordine degli ingegneri della Provincia di Crotona - Commissione giovani

Con il supporto tecnico di
Arch. Elisabetta DOMINIJANNI
Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Crotona

Hanno contribuito

Ing. Francesco PASCUZZI
Corpo dei Vigili del Fuoco della Provincia di Crotona

Dott.ssa Anna BILOTTA
Dott. Aldo MEZZOTERO
Dipartimento Igiene ASP di Crotona

Dott. Antonio ALOE
S.P.I.S.A.L. Asp di Crotona



REV. 01

DEL 09/03/2017

Vademecum PDC



COMUNE DI CROTONE

Gli autori, pur garantendo la massima cura nella preparazione degli elaborati, declinano ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

Vademecum PDC

PREMESSE

Il presente documento, redatto a cura della Commissione Giovani dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone con la collaborazione del settore Urbanistica del Comune di Crotone, ha lo scopo di supportare i tecnici nella compilazione della nuova modulistica unificata per il rilascio di permessi di costruire sia in ambito edilizio che in ambito di esercizio di attività produttive.

Suddiviso in sezioni, riprende lo schema della modulistica e, ove necessario, dettaglia ed esplicita i contenuti dei singoli campi, sottolineando inoltre dettagli tecnici spesso oggetto di omissioni ricorsive.

Il fine del vademecum è altresì ottimizzare i tempi connessi alle istruttorie della documentazione per il rilascio dei PDC, riducendo quindi le richieste di chiarimenti ed integrazioni legate ai controlli e consentendo ai tecnici di avere un unico documento sintetico che disciplini i contenuti minimi degli elaborati a corredo delle pratiche.

Nel manuale sono inoltre presenti riferimenti normativi che consentono di ricercare rapidamente le fonti dalle quali scaturiscono eventuali obblighi di legge ed una serie di allegati ed appendici che semplificano la ricerca della modulistica a corredo delle pratiche.



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

INTRODUZIONE

La disciplina dei titoli abilitativi è stata negli ultimi anni oggetto di rilevanti modifiche.

Dal 2010 ad oggi sono intervenuti numerosi provvedimenti che, con cadenza annuale, hanno sostanzialmente ridisegnato la classificazione degli interventi edilizi ed il relativo regime normativo.

Da un sistema improntato sostanzialmente su due binari (permesso di costruire e denuncia di inizio attività) e su un'attività prettamente autorizzativa della pubblica amministrazione, si è passati ad un regime di maggior liberalizzazione degli interventi edilizi e responsabilizzazione dei professionisti incaricati con l'introduzione di nuovi istituti giuridici.

Il 12 giugno 2014 è stato siglato l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sull'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (Pubblicato sulla GU del 14 luglio 2014, n. 161 Suppl. Ordinario n. 56). L'Accordo ha anticipato la disposizione contenuta nell'art. 24 del decreto legge 90/2014 con cui si prevedeva la conclusione in sede di Conferenza Unificata di accordi per l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio delle attività produttive. Lo stesso ha previsto che le Regioni e i Comuni dovranno garantire la massima diffusione dei moduli. Inoltre, ove necessario, le Regioni dovranno adeguare i relativi contenuti in relazione alle specifiche normative regionali.

L'impiego di una modulistica unificata "quanto meno in ambito regionale delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti", adottata tramite intese ed accordi in sede di conferenza unificata, "nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale" sono, altresì, espressamente previsti dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 160/2010, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività degli sportelli unici".

L'articolo 24 del Decreto legge prevede, inoltre, che: entro il 27 dicembre 2014 le amministrazioni statali che non vi abbiano ancora provveduto adottino



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

con decreto, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini ed delle imprese.



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

SEZIONE DATI DEL TITOLARE

Il committente, così come definito dall'art.93 del DPR 380/2001 può essere rappresentato da uno o più soggetti privati o da uno o più rappresentanti di Ente Pubblico. Lo schema dovrà essere sottoscritto dal o dai committenti a seconda dei casi.

I dati sono obbligatori.

Per quanto riguarda la PEC, l'indicazione della stessa è da intendersi come elezione del domicilio digitale (DL 179/2012) e titola l'amministrazione a inviare tutte le comunicazioni ufficiali a tale indirizzo. In dettaglio, l'art. 4 del DL 179/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" cita testualmente:

Art. 4 - Domicilio digitale del cittadino

Domicilio digitale del cittadino.

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, [.omissis.], un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

7

SEZIONE DATI DELLA DITTA¹

In tale sezione, saranno inseriti i dati della ditta esecutrice delle opere oggetto di richiesta.

Qualora la realizzazione dell'opera richieda il coinvolgimento di più imprese, i dati relativi alle stesse saranno meglio specificati nella sezione successiva della modulistica recante "SOGETTI COINVOLTI".

SOTTO SEZIONE **CHIEDE**

a) Qualificazione dell'intervento

In tale sezione è obbligatorio specificare la tipologia d'intervento per il quale si richiede permesso di costruire.

¹ Non obbligatoria all'atto della presentazione della richiesta di permesso di costruire. In ogni caso tali dati andranno comunque integrati prima dell'avvio dei lavori.



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

SEZIONE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni in tale sezione sono rilasciate dal committente dell'opera

b) Titolarità dell'intervento

È necessario dare evidenza della titolarità dell'intervento dichiarando se si ha la piena titolarità dell'opera (Piena proprietà) o meno.

Qualora non si abbia la titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, è necessario allegare la "Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali obbligatori" come da **Allegato 1**.

c) Localizzazione dell'intervento

In tale sezione è obbligatorio inserire i dati catastali dell'immobile/area oggetto dell'intervento.

La destinazione d'uso è evincibile da apposito certificato rilasciato dal Comune.

d) Opere su parti comuni o modifiche esterne

In tale sezione occorre specificare se le opere riguardano parti comuni o modifiche esterne.

Per quanto attiene al punto d.4) si ricorda che appartengono a tale categoria anche la predisposizione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

e) Descrizione sintetica dell'intervento.

In tale sezione è obbligatorio descrivere, **indipendentemente da quanto inserito negli elaborati progettuali, in maniera completa e sintetica**, l'intervento per il quale si richiede il permesso di costruire.

f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

In tale sezione occorre specificare se si tratta di nuova costruzione oppure, in caso di costruzione esistente, la conformità o meno dello stesso.

g) Calcolo del contributo di costruzione



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

Per quanto attiene al punto g.1) si richiama quanto riportato al comma 3 art. 17 del DPR 380/01 di cui di seguito:

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
- c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Il contributo deve essere calcolato, per il comune di Crotona, utilizzando il foglio di calcolo di cui all'**APPENDICE 1** (foglio di calcolo su parametri del comune di Crotona).

9

g.2.3.1) Nel caso di esecuzione di opere a scomputo di quanto dovuto, è necessario allegare la proposta di progetto per la realizzazione per le opere di urbanizzazione (vedi quadro riepilogativo).

h) Tecnici incaricati

In tale sezione occorre specificare se gli altri tecnici coinvolti (progettista strutturale, direttore lavori ecc.) sono già stati identificati nella sezione "Soggetti coinvolti" o se verranno successivamente comunicati, prima dell'inizio dei lavori. In questo caso, dovranno essere compilati i campi facoltativi dell'**allegato 2 – comunicazione inizio lavori**.

i) Impresa esecutrice dei lavori

In tale sezione occorre specificare se la ditta è già stata individuata o se i lavori sono svolti in prima persona (in economia).



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In tale sezione occorre indicare se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs n.81/08.

m) Diritti di terzi

Si riferisce a quanto dichiarato al punto b.2).

n) Rispetto normativa sulla privacy

Riferisce all'art. 13 del d.lgs 196/2003 di cui a fine modulistica.



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE ED ALLEGATA

A. COMPILAZIONE DEL MODULO DUAP

La compilazione del modulo DUAP (Documento Unico Attività Produttive) è propedeutica alla presentazione di qualsiasi tipologia di istanza.

Lo stesso è reperibile al seguente link:

http://www.calabriasuap.it/sites/default/files/modulistica/DUAP_Regione_Calabria_v04.pdf

ATTENZIONE: sul modulo D.U.A.P. deve essere apposto il numero della marca da bollo e la stessa deve essere annullata.

I punti da 1. a 3. sono sempre obbligatori.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Si riferisce alla documentazione tecnica che esplicita i parametri inseriti nell'**appendice 1** che consentono di effettuare il calcolo del contributo di costruzione.

5. PROSPETTO CALCOLO PREVENTIVO

Il prospetto del calcolo preventivo è estraibile mediante stampa dell'**appendice 1**, opportunamente compilata, con i parametri di cui al punto 4.

8. DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI TERZI TITOLARI DI ALTRI DIRITTI REALI OBBLIGATORI

Se non si ha la titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, occorre compilare l'**Allegato 1**.

9. DOCUMENTI D'IDENTITÀ DEI COMPROPRIETARI

I documenti d'identità dei comproprietari di cui al punto 8 devono essere anche separatamente allegati in questa sezione.

10. MODELLO ISTAT

Il modello Istat è compilabile online al seguente sito: www.indata.istat.pdc.



COMUNE DI CROTONE

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

16. RELAZIONE TECNICA SUI CONSUMI ENERGETICI

Le relazioni tecniche sui consumi energetici devono essere effettuate in base alla tipologia di opere.

17. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione d'impatto acustico deve essere presentata per gli interventi di cui all'art. 8 comma 2 e 4 della Legge nazionale 447/1995. Fatto salvo tutto ciò, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 227/2011 che stabilisce i casi di esclusione dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico, per cui si fa ricorso alla Dichiarazione sostitutiva di cui al punto 20 (**Allegato 3**).

Legge 447/1995 - Art 8. Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.3bis.

Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

(comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011)

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

DPR 227/2011 - Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

18. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La Valutazione previsionale di clima acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (di cui alle definizioni dell'art. 2 della L.N. 447/1995), è obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Può svolgere l'attività di "Tecnico Competente in Acustica Ambientale" la persona fisica cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 06 ottobre 2008, n. 722 "Criteri e modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale".

19. AUTOCERTIFICAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

Esclusivamente nei Comuni che hanno approvato la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 8 comma 3bis della Legge Quadro Nazionale 447/1995, la relazione acustica può essere sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei limiti e requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

20. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Dichiarazione sostitutiva in conformità all'**Allegato 3**. A tale dichiarazione si può fare ricorso nei casi indicati all'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011.

21. PROVVEDIMENTO DI VIA O AIA, COMPRENSIVO DELL'ASSENSO AL PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Occorre allegare il provvedimento di VIA od AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e territorio.

22. AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLARE RESA ALL'ARPA AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 41-BIS D.L. N. 69 DEL 2013

Il modulo di autocertificazione del titolare resa all'Arpa deve essere redatto secondo l'**Allegato 4**.

23. AUTOCERTIFICAZIONE SUL RIUTILIZZO NELLO STESSO LUOGO DEI MATERIALI DA SCAVO

Autocertificazione sull'uso sullo stesso luogo dei materiali da scavo, redatta in conformità all'**Allegato 5**.

24. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO

Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei VVF:

- Modulo di domanda (MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO) da indirizzare al comando provinciale dei VVF (**Allegato 6**)

- Attestazione di versamento, il cui importo può essere calcolato al seguente link: <http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx>

- Relazione tecnica di progetto: è quella del progetto regolarmente consegnato presso gli uffici comunali, che deve contenere anche le prescrizioni necessarie per le domande di valutazione dei progetti di prevenzione incendi (D.P.R. nr. 151 del 1 agosto 2011 e D.M. 7 agosto 2012), per le attività individuate ai punti nr. 49, 74, 75 e 77 dell'allegato al D.P.R. nr. 151/2011.

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link: <http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=5514>



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

- Elaborati grafici di progetto: sono gli elaborati del progetto regolarmente consegnato presso gli uffici comunali.

25. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO DELLA DEROGA ALL'INTEGRALE OSSERVANZA DELLE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di deroga;
- c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
- e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.

All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al DECRETO 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, riportate in **APPENDICE II**, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 3.

In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al decreto di cui sopra, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

26. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO DI LAVORO DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO

La documentazione relativa al piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto dovrà essere redatta in conformità a quanto esplicitato all'interno dell'**APPENDICE III**

27. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PARERE IGIENICO SANITARIO

Al fine di ottenere il parere igienico sanitario, è necessario presentare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto dalla quale siano facilmente evincibili, in forma illustrativa, i requisiti generali riportati di seguito:
 - ✓ Materiali impiegati;
 - ✓ Orientamento dei fabbricati;
 - ✓ Protezione dall'umidità;
 - ✓ Contenimento e allontanamento degli inquinanti interni;
 - ✓ Adeguata illuminazione naturale e artificiale;
 - ✓ dotazioni minime di superfici, altezze e volumi;
 - ✓ idonei sistemi di aerazione, ventilazione e condizionamento (se necessari);
 - ✓ risparmio energetico e controllo e riduzione delle emissioni;
 - ✓ dotazione di servizi igienici;
 - ✓ sicurezza impiantistica;
 - ✓ sicurezza antincendio e protezione da scariche atmosferiche (se prevista);
 - ✓ protezione dall'inquinamento da rumore;
- Estratto PRG, con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
- Planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 nella quale siano evidenziati l'area circostante (es. edifici prossimi) ed i vincoli ambientali (linee elettriche ad alta e media tensione e relative fasce di rispetto, impianti fissi per radio telecomunicazioni, cabine elettriche di trasformazione vincoli di protezione dei campi acquiferi, pozzi acquedottistici e relative aree di tutela, depuratori, cimiteri, etc.)

28. DENUNCIA DEI LAVORI

La denuncia dei lavori può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori da inoltrare al Comune, dovrà essere redatta in conformità all'**Allegato 2**. La denuncia di inizio lavori deve essere effettuata in conformità a quanto prescritto all'art.65 del DPR 380/2001. (Per la Calabria, si faccia riferimento al solo punto 28 di cui di seguito)



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

29. DENUNCIA DEI LAVORI IN ZONA SISMICA

La denuncia lavori in zona sismica, è il modello di comunicazione che deve essere inviato dal committente e vistato dal direttore dei lavori al Comune ed alla Regione, Ufficio del Genio Civile, secondo quanto previsto dalla L.R. 19.10.2009 n. 35 e s.m.e i. e R.R. n. 7/2012. La stessa sarà redatta in conformità all'**Allegato 7.**

La denuncia dei lavori può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori da inoltrare al Comune, dovrà essere redatta in conformità all'**Allegato 2.**

30. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

La documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica, che consiste nell'autorizzazione necessaria per le opere previste dall'art.14 del L.R. 7/2012 della Regione Calabria, comprende, in via esemplificativa e non esaustiva:

- ✓ relazione geologica,
- ✓ relazione sulla pericolosità sismica di base (a firma del geologo),
- ✓ relazione geotecnica,
- ✓ relazione sulle fondazioni,
- ✓ relazione sui materiali,
- ✓ relazione di calcolo,
- ✓ tabulati di calcolo,
- ✓ tavole degli esecutivi (tavole carpenteria dei vari impalcati, tavola travate, tavola pilastrate, etc.)
- ✓ piano di manutenzione dell'opera,
- ✓ architettonico,
- ✓ corografia con distanze dai fabbricati;
- ✓ dichiarazioni di responsabilità.

È facoltà del tecnico aggiungere quanto ritiene opportuno oltre agli elaborati minimi.

Tutte le figure professionali coinvolte (geologo, progettista strutturale, progettista architettonico, direttore dei lavori, collaudatore, impresa esecutrice, ecc.) firmano anche le dichiarazioni di responsabilità che vengono restituite insieme alla pratica, completa in due copie vidimate, consegnate al committente ed al Comune.

la modulistica è scaricabile al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/lpp/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=157

32. RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

Per quanto attiene le relazioni geologiche e geotecniche, si veda al punto 30. Anche in tal caso, può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori di cui all'**allegato 2**.

33) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

ORDINANZA N. 1495/2001 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

33.1 RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ISTANZA CONTENENTE LA PREVISIONE DEGLI INERTI PRODOTTI NEL CORSO DEI LAVORI

La relazione tecnica di accompagnamento dell'istanza contenente la previsione degli inerti prodotti nel corso dei lavori, deve essere redatta in conformità a quanto prescritto dall'ordinanza n. 1495/2001 del commissario delegato emergenza ambientale Regione Calabria.

18

33.2 DICHIARAZIONE RESA SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 1495/2001, CON IMPEGNO A CONFERIRE TUTTI GLI INERTI PRODOTTI AD UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO

La dichiarazione su impegno a conferire inerti prodotti ad un impianto di trattamento autorizzato secondo l'ordinanza n. 1495/2001 deve essere redatta in conformità all'**Allegato 8**.

INTERVENTI AI SENSI DELLA LR 48/12 E SMEI

33.3 ESTIRPAZIONE PIANTE DI ULIVO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 48/12

Qualora l'intervento oggetto della richiesta di titolo abilitativo preveda l'estirpazione o la potatura di piante di ulivo, sarà necessario rispettare quanto disciplinato dalla LR 48/12.

L'estirpazione delle piante di ulivo è consentita solo nei casi previsti dalla norma regionale che disciplina una serie di casi per i quali è comunque prevista comunicazione al Dipartimento Agricoltura o l'ottenimento di apposito nulla osta (autorizzazione).

La norma prevede che siano richieste:



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

- ✓ Autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo in conformità alla LR 48/12 art. 4 comma 1, qualora sia accertata la morte fisiologica della pianta (**Allegato 9 –“Domanda Estirpazione”**);
- ✓ Autorizzazione all'espianto ed al successivo reimpianto ai sensi della LR 48/12 art. 4 comma 2 lettera a), ovvero in caso di eccessiva densità, tale da arrecare danno allo stesso oliveto (**Allegato 9 –“Domanda Estirpazione”**);
- ✓ Autorizzazione all'espianto ed al successivo reimpianto ai sensi della LR 48/12 art. 4 comma 2 lettera b) -1, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità (**Allegato 9 –“Domanda Estirpazione”**);
- ✓ Autorizzazione all'espianto ed al successivo reimpianto ai sensi della LR 48/12 art. 4 comma 2 lettera b) -2, in caso di realizzazione di opere di miglioramento fondiario (**Allegato 9 –“Domanda Estirpazione”**);
- ✓ Autorizzazione all'espianto ed al successivo reimpianto ai sensi della LR 48/12 art. 4 comma 2 lettera b) -3, in caso di realizzazione di fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie (**Allegato 9 – “Domanda Estirpazione”**);
- ✓ Comunicazione di estirpazione piante di olivo in conformità alla LR 48/12 art. 4 comma 6, che prevede l'estirpazione di massimo 5 esemplari in un biennio anche in assenza di autorizzazione (**Allegato 9 –“Modello espianto 5 olivi”**).
- ✓ Autorizzazione alla potatura straordinaria ai sensi della LR 48/12 art. 6 (**Allegato 9 – “Modello potatura”**).

Per ciascuna di queste attività, la Regione Calabria ha predisposto una modulistica, con la quale è possibile inoltrare le istanze di comunicazione o di richiesta di autorizzazione.

A riguardo, sono altresì disponibili i seguenti moduli in funzione della tipologia specifica di intervento:

Allegato 9 - “Richiesta di cessione piante di olivo ad altri proprietari”

Allegato 9 - “Richiesta di trapianto altre particelle stessa azienda”

Allegato 9 – “Richiesta di cessione piante di olivo ad azienda vivaistica autorizzata”.

INTERVENTI AI SENSI DELLA LR 21/10 E SMEI

33.4 DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN CONFORMITÀ A QUANTO RICHIESTO DAGLI ARTT.1120,1121 E 1122 CC. (SOLO IN CASO DI INTERVENTI SU CONDOMINIO).

In caso di interventi su condomini, dovrà essere consegnata, in allegato alla documentazione anche **la delibera di assemblea condominiale** in



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

conformità a quanto richiesto dagli artt.1120,1121 e 1122 cc., che autorizza l'intervento, ai sensi della lettera b) comma 1 art. 4 LR 21/11 e s.m. e i.

33.5 PERIZIA GIURATA ATTESTANTE LA VOLUMETRIA ESISTENTE.

Un tecnico abilitato deve attestare la superficie e la volumetria esistente dell'immobile oggetto dell'intervento, con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione grafica e fotografica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 21/10 e s.m. e i.

33.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO EX ANTE (E, A CHIUSURA LAVORI, DELLO STATO EX POST) E PERIZIA GIURATA ASSEVERATIVA (ANCHE IN FORMATO DIGITALE) ATTESTANTE LA COMPIUTEZZA DELL'OPERA DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 2) ART.4.

In caso interventi su edifici con parziali incompiutezze strutturali, architettoniche e stilistiche inerenti alla proprietà del richiedente, è necessario presentare documentazione fotografica sullo stato ex ante (e successivamente, a chiusura lavori, stato ex post) e perizia giurata asseverativa (anche in formato digitale) attestante la compiutezza dell'opera di cui alla lettera e) comma 2) art.4. L.R. 21/10 e s.m. e i.. La stessa sarà da presentarsi eventualmente con la comunicazione di fine lavori, in caso di interventi su edifici con parziali incompiutezze strutturali, architettoniche e stilistiche inerenti alla proprietà del richiedente.

33.7 CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA LETTERA C) COMMA 3) ART.4.

È necessario allegare i contratti di affidamento di incarico professionale così come previsto dalla lettera c. articolo 3, comma 5, lettera d) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Alla certificazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata attestazione liberatoria di avvenuto pagamento dei compensi professionali pattuiti; (come prescritto alla lettera c) comma 3) art.4 LR 21/10 e s.m. e i.)).

33.8 ATTESTAZIONE OPERE MINORI RILASCIATA DAL PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI MEDIANTE RELAZIONE TECNICA ASSEVERATIVA DI CUI ALLA LETTERA I. COMMA 7) ART.4.

In caso di interventi su edifici esistenti che non comportino incrementi superiori al 10% del carico in fondazione, occorre allegare attestazione opere minori rilasciata dal progettista e/o direttore dei lavori secondo quanto prescritto dalla Circolare di approvazione dell'elenco delle opere dichiarate minori e contenenti indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazione di



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

edifici esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 330 del 22.07.2011, mediante relazione tecnica asseverativa (secondo quanto prescritto alla lettera i. comma 7) art.4. LR 21/10 e s.m. e i.)

33.9 RELAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE (SECONDO I CONTENUTI MINIMI DI CUI ALL'ALLEGATO E DEL DLGS 192/05).

In fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione, è necessario presentare, anche la relazione energetica (allegato E del Dlgs 192/05).

Al fine di ridurre i valori d'inquinamento atmosferico, è necessario attestare, a fine lavori, la conformità dei propri generatori ai parametri di rendimento ed emissione imposti dal dpr 412/93 s.m. e i. secondo la metodologia d'analisi indicata dal d.lgs. 192/05 s.m. e i., mediante la presentazione, unitamente all'attestato di prestazione energetica (APE), dell'ultimo certificato di controllo effettuato se in corso di validità, entro i termini della richiesta di accesso ai benefici della presente legge regionale (di cui alla lettera P comma 3) art. 4 LR 21/10 e s.m. e i.)

33.10 ATTO DI TRASCRIZIONE DELLA CESSIONE DI SUSCETTIBILITÀ.

Nel caso in cui l'intervento venga realizzato tramite lo sfruttamento di suscettibilità di ampliamento con cessione da terzi, è necessario presentare l'atto di trascrizione della cessione di suscettibilità (di cui ai punti 4 e 5 lettera h) comma 3) art.4 L.R. 21/10 e s.m. e i.).

33.11 RELAZIONE ATTESTANTE IL CONSEGUIMENTO DELLE MIGLIORIE ARCHITETTONICHE E/O ENERGETICHE E/O STRUTTURALI PER OGNI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE CEDENTE.

Sempre nel caso in cui l'intervento venga realizzato tramite lo sfruttamento di suscettibilità di ampliamento con cessione da terzi, occorre allegare la relazione attestante il conseguimento delle migliorie architettoniche e/o energetiche e/o strutturali per ogni singola unità immobiliare cedente la suscettibilità (di cui al punto 5 lettera h) comma 3) art.4 LR 21/10 e s.m. e i.).

33.12 Le modifiche introdotte alla L.R. 21/10 con la L.R. 46/16 consentono di incrementare ulteriormente gli ampliamenti sugli edifici esistenti, con la clausola dell'applicazione delle tecniche costruttive della LR 41/11 e relativo regolamento. Tali tecniche sono invece obbligatorie per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Pertanto, in caso di ampliamento straordinario ex art. 4 bis oppure di demolizione e ricostruzione ex art. 5, ai fini dell'agibilità degli immobili deve essere presentata la certificazione di sostenibilità degli edifici ai sensi della l.r.



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

41/2011 e del relativo regolamento (da presentarsi entro la fine lavori e comunque prima della richiesta del rilascio dell'agibilità).

Il portale regionale con le funzionalità necessarie per l'applicazione della legge 41/11 è disponibile al seguente link:

<http://www.proitaca.org/accreditamento-protocollo-itaca-regione-calabria.php>

VINCOLI

34. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

La documentazione necessaria rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, articolo 146, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) dovrà essere redatta in conformità all' **allegato 10.1**.

Qualora l'intervento ricada nelle opere di lieve entità ai sensi dell'Allegato 1 al D.P.R. n.139 del 9/07/2010, si può procedere alla richiesta di autorizzazione semplificata redatta in conformità all' **allegato 10.2**, con relativa relazione paesaggistica redatta secondo lo schema **allegato 10.3**

ATTENZIONE: Si precisa che nei modelli riportati, sono presenti alcuni allegati (contrassegnati da specifica nota a piè di pagina) per i quali è necessario consultare l'amministrazione competente per eventuale trasmissione telematica o cartacea.

22

35. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PARERE/NULLA OSTA DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA

Per la documentazione necessaria per il rilascio del parere/nullaosta da parte della Soprintendenza – art.146 D.lgs 42/2004 è possibile utilizzare il modulo di cui all'**allegato 11** per opere su beni culturali.

36. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PARERE/NULLA OSTA DELL'ENTE COMPETENTE PER BENE IN AREA PROTETTA

Per la documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta per bene in area protetta si fa riferimento **allegato 12**.

37. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

La documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, di cui al Decreto del Settore Foreste e Forestazione n.4772/2014, è reperibile al seguente link:

http://www.assagri.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=155

38. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL VINCOLO IDRAULICO

Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico: si applicano le linee guida di cui al seguente link.

<http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PAI/2001/Notizie/pdf/LineeGuidaIdraulica.pdf>.

La cartografia di riferimento è reperibile al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PAI/2001/PAI_originario/Home/html/CartografiaTematica.htm

Si sottolinea che i corpi idrici sono evincibili dalle mappature del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria.

39. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE

Per la documentazione necessaria all'approvazione del progetto in zone ricadenti nella Rete NATURA 2000 si fa riferimento al D.G.R 749/2009 (Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza) che descrive all'**Allegato B**, del succitato decreto, **i contenuti dello studio di Incidenza per i Progetti**, e all'**Appendice 1**, dello stesso decreto, lo **"Schema di Domanda per l'istruttoria sui piani e progetti da sottoporre a Valutazione di Incidenza"**.

Il D.G.R. 749/2009 è disponibile al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/nucleo_via_vas_ippc/normativa/disciplinare_valutaz_incidenza_dgr_749_2009.pdf

Di seguito la normativa di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

Direttiva n. 79/409/CEE *Direttiva "Uccelli"*

Direttiva n. 92/43/CEE *Direttiva "Habitat"*

NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. n. 357/1997 - Testo coordinato al D.P.R. 120/2003 *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.*

D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii *Norme in materia Ambientale*



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

Decreto 17 Ottobre 2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 14/07/2003 n. 10

Norme in Materia di Aree Protette

D.G.R. 535 del 4/8/2008

Regolamento regionale per le procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

D.G.R n. 749 del 4/11/2009

Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli » relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009.

Il parere va richiesto all'Ente Gestore.

40. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI DEROGA ALLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

24

Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale: in riferimento alle NTA del PRG del comune di Crotone, versione definitiva marzo 2003 a seguito approvazione si rimanda alla tavola dei vincoli allegata (TAV. P3) ed alle NTA che citano testualmente

(omissis). Le effettive fasce di rispetto dei cimiteri con le eventuali riduzioni ammesse, sono determinate dai singoli provvedimenti di approvazione. Il PRG si attua per intervento diretto.

A livello nazionale si rimanda alle seguenti leggi: legge 1265 del 1934, art. 338 e legge 285/1990 art. 57. In dettaglio:

Zone di rispetto dei cimiteri: art. 338 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 e Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 21 ottobre 1975, n. 803, DPR 10 settembre 1990, n. 285. E' vietato costruire nuovi edifici ed ampliare significativamente quelli preesistenti entro il raggio di 200 mt. dal perimetro del cimitero stesso. Deroghe a tale distanza (che comunque non potrà scendere sotto i 50 metri) e a questi divieti sono stati portati dall'art. 28 della legge 166 del 2002 in quanto i cimiteri, un tempo decentrati, sono oggi spesso inglobati nel tessuto urbano. Le modifiche



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

interessano le dimensioni del vincolo cimiteriale, che rimane di 200 metri, ma che consentirà – all'interno di tale fascia – interventi più ampi che in precedenza potevano essere concessi: es. non si avranno più divieti estesi all'attività di rimessaggio di *roulottes*, a parcheggi progettati secondo la legge Tognoli, ai manufatti interrati, alle pertinenze, a silos metallici. Non sono più vietate le ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione, con variazione di sagoma e destinazione d'uso. Ciò che prima era ammesso solo in limitati casi, cioè costruzioni di esiguo volume in fasce di rispetto, non residenziali, recinzioni, riporti di tema, campi sportivi di modeste dimensioni, deposito a cielo aperto di macchinari e materiali amovibili è oggi consentito. Allo stesso modo attrezzature sportive, impianti tecnici e serre potranno essere realizzate. del CC per gravi e giustificati motivi e comunque lasciando sempre una zona di rispetto con raggio di 100 mt. per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed almeno 50 mt. per gli altri Comuni;

41. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER INTERVENTI IN AREA DI DANNO DA INCIDENTE RILEVANTE

Per quanto riguarda la documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante, si faccia anche riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente link:

<http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>

42. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DI ATTI DI ASSENSO RELATIVI AD ALTRI VINCOLI DI TUTELA ECOLOGICA (SPECIFICARE I VINCOLI IN OGGETTO)

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tengano presenti i seguenti vincoli:

a) **LE ZONE DI RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE** (art. 96 TU approvato con RD 25 luglio 1904, n. 523 e del RD 9 dicembre 1937, n. 2669). La qualità di acqua pubblica è stabilita negli appositi elenchi di cui al TU approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775. Tali elenchi tuttavia non hanno carattere costitutivo nel senso che la non inclusione di un corso d'acqua nell'elenco non ne esclude senz'altro il carattere pubblico. Le relative zone di rispetto sono determinate considerando una distanza di m 4 dal piede degli argini per le piantagioni di alberi e siepi e la movimentazione del terreno, e di



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

mt. 10 per le fabbriche e gli scavi, in mancanza di particolari discipline vigenti nelle diverse località;

b) **DEPURATORI**

c) **SITI D'INTERESSE NAZIONALE – SIN**

d) **DISCARICHE** (art. 196 dlgs 152/2006)

43. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DI ATTI DI ASSENSO RELATIVI AI VINCOLI DI TUTELA FUNZIONALE (SPECIFICARE I VINCOLI IN OGGETTO)

Documentazione per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale: si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) **le Zone di rispetto delle strade pubbliche e delle autostrade** . Si veda il DM n.1404 del 1 aprile 1968 e s.m. e i. e Dpr . n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m. e i.

Si vedano anche D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m. e i. e DPR 16 dicembre 1992, n. 494 e s.m. e i.

Le limitazioni si applicano a tutte le strade pubbliche, intendendo per queste non solo le strade statali, regionali e comunali (inserite in appositi elenchi depositati presso la Prefettura) ma anche alle strade vicinali che siano, o per uso o per averne le caratteristiche, assimilabili alle strade pubbliche. Le zone di applicazione dei divieti sono così stabilite (art. 26 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) :

- A) dalle autostrade – mt. 60 (30 in attraversamento zona urbana)
- B) strade extraurbane principali – mt. 40 (20 in attraversamento zona urbana)
- C) strade extraurbane secondarie – mt. 30 (10 in attraversamento zona urbana)
- D) strade urbane di scorrimento – mt. 20
- E) strade urbane di quartiere – mt. 10 (in assenza di strumento urbanistico)
- F) strade locali – mt. 10



COMUNE DI CROTONE

Vademecum PDC

G) distanze specifiche sono inoltre previste per particolari tipi di opere: fornaci, fucine e fonderie, tiri al bersaglio opifici e depositi di materiali esplosivi, escavazioni, piantagioni;

b) **le Zone di rispetto delle ferrovie** (artt. 49 e 50, DPR 11 luglio 1980, n. 753). Le limitazioni e i divieti sono prescritti agli artt. 49 e 51 del DPR 753/80;

c) **le Zone di rispetto di Elettrodotti**. Si vedano le prescrizioni riportate nell'art. 5 del DPCM 23 APRILE 1992. Si veda altresì l'art. 4 comma 1 lettera h) della L. 36/2001.

d) **le Zone di rispetto di Acquedotti, Metanodotti e depositi di gas**. Si vedano le prescrizioni del DM 24 novembre 1984 recante Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 (G.U. 15 gennaio 1985, n. 12, suppl. ord.).

e) **le Zone di rispetto delle opere militari** (L. 24 dicembre 1976, n. 898 e relativo regolamento approvato con DPR 17 dicembre 1979, n. 780). Le limitazioni sono indicate per ogni singola zona e per ogni singola opera tramite un decreto del Comandante militare territorialmente competente. Tali decreti vengono pubblicati presso i Comuni interessati e di essi chiunque può prenderne visione in ogni momento. Opere in deroga alle limitazioni fissate con il predetto decreto possono essere autorizzate dal Comandante territoriale. Si veda altresì il DLGS n. 66 del 15 marzo 2010 recante "Codice dell'ordinamento militare".

f) **le Zone di rispetto degli aeroporti e aerodromi** (art. 707, art. 714 e segg. del codice della navigazione approvato con RD 30 marzo 1942, n. 327 come modificato dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58). In via generale non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore a 300 mt. dal perimetro dell'aeroporto; per ulteriori dettagli si vedano i riferimenti normativi di cui sopra e le specifiche tecniche ENAC in vigore.

g) **Le zone in prossimità delle linee demaniali** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, aree soggette all'autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del



Vademecum PDC

Codice della navigazione, di cui alla modulistica al link <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648>).

g) **Nullaosta / parere del Consorzio ASI** per interventi in area di pertinenza.



COMUNE DI CROTONE